



**Banco Fiorentino**  
Mugello - Impruneta - Signa

**Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo**  
**Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Villani, 13 - 50033 Firenzuola (FI) - Tel. 055 81001  
Sede Amm.: P. Buondelmonti, 29 - 50023 Impruneta (FI) - Tel. 055 231121  
Pec: segreteria.direzione@pec.bancofiorentino.it - www.bancofiorentino.it  
Iscritta al Registro Imprese di Firenze con Cod. Fisc. e P.IVA 06657430481  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8059 - Codice ABI 08325.3  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,  
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo,  
al Fondo di Garanzia Istituzionale e al Fondo Nazionale di Garanzia

## **AVVISO ALLA CLIENTELA**

### **Informativa alla clientela per la sospensione delle rate dei mutui nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del 9 e 10 settembre 2017**

**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20/09/2017 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno”**

#### **1) Contenuti del provvedimento.**

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 180 giorni in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che i giorni 9 e 10 settembre 2017 hanno colpito il territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno. In attuazione della Delibera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 482, pubblicata nella G. U. n. 226 del 27 settembre 2017, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria. In ragione del grave disagio socio economico e sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 c.c., l'art. 11 di tale Ordinanza prevede per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei Comuni interessati dall'evento, che siano titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente posti negli stessi Comuni, o titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza e, cioè, il **15 marzo 2018**.

#### **2) Effetti della sospensione delle rate dei mutui a privati e aziende.**

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il 30 novembre 2017.

Sarà possibile richiedere la sospensione:

- a) dell'intera rata

ovvero

- b) della sola quota capitale

di cui all'/alle operazione/i di mutuo in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del mutuatario manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione b), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- ✓ l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- ✓ la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- ✓ la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano valide le clausole contrattuali previste nel contratto di mutuo.

#### **3) Modalità di richiesta della sospensione e documentazione attestante il danno.**

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta corredata da idonea autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestante il danno subito.

*Firenzuola, 25 ottobre 2017*